

Bruxelles, 6 maggio 2026
(OR. en)

8985/26

TELECOM 215
CYBER 210
JAI 539
AUDIO 68
JEUN 70
COMPET 534
MI 436
CONSOM 153

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	6 maggio 2026
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2026) 4225 final
Oggetto:	RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE del 29.4.2026 relativa all'istituzione di un quadro comune per le tecnologie di verifica dell'età a livello dell'UE

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2026) 4225 final.

All.: C(2026) 4225 final



Bruxelles, 29.4.2026
C(2026) 4225 final

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29.4.2026

relativa all'istituzione di un quadro comune per le tecnologie di verifica dell'età a livello dell'UE

RACCOMANDAZIONE DELLA COMMISSIONE

del 29.4.2026

relativa all'istituzione di un quadro comune per le tecnologie di verifica dell'età a livello dell'UE

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 292,

considerando quanto segue:

- (1) Modalità sicure e che tutelano la vita privata per comprovare l'età di qualsiasi persona saranno sempre più importanti per tutti gli aspetti della vita quotidiana dei cittadini dell'UE. Ad esempio, gli acquisti in negozio di prodotti soggetti a restrizioni di età, come alcolici o sigarette, o l'accesso a contenuti online soggetti a restrizioni di età, come contenuti pornografici o di gioco d'azzardo, richiedono tutti una qualche forma di verifica dell'età. Ciò comprende comprovare l'età dei minori negli ambienti online, soprattutto perché i minori utilizzano sempre più spesso nella loro vita quotidiana servizi della società dell'informazione, come le piattaforme online o i giochi online. Da un lato questo offre ai minori opportunità negli ambiti dello sviluppo dell'identità, dell'apprendimento, dell'istruzione, della partecipazione civica, dello sviluppo delle relazioni, della comunicazione, della connessione e della creatività. Dall'altro lato la fruizione dei servizi della società dell'informazione può comportare rischi o danni per i minori, ad esempio esponendoli a contenuti illegali o dannosi, come contenuti violenti, terroristici o pornografici, o a rischi legati ai contatti, come il bullismo online o persone che cercano di adescarli o reclutarli per la criminalità organizzata. Fra tali rischi figurano anche l'uso eccessivo, compulsivo o simile alla dipendenza dei servizi della società dell'informazione e l'esposizione ad altre pratiche di sfruttamento, come il gioco d'azzardo. Poiché il cervello dei minori è ancora in fase di sviluppo, essi sono più vulnerabili rispetto ai rischi e ai danni che possono derivare dalla loro esperienza diretta con i servizi della società dell'informazione. In considerazione di tali rischi è sempre più importante comprovare l'età dei cittadini per garantire che abbiano un'esperienza online sicura, nel debito rispetto dei diritti dei minori di cui all'articolo 24 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, salvaguardando nel contempo il corretto funzionamento del mercato interno attraverso la promozione di norme coerenti ed evitando la frammentazione tra gli Stati membri dell'UE. Per proteggere i minori in un ambiente sempre più online è indispensabile poter offrire loro esperienze online adatte alla loro età e sicure.
- (2) La Commissione ha adottato misure importanti per garantire che il quadro normativo dell'UE sia adeguato allo scopo nell'attuale panorama digitale e per proteggere i minori online. Il regolamento (UE) 2022/2065¹, che si applica integralmente dal febbraio 2024, ha introdotto norme pienamente armonizzate per garantire che i minori siano protetti online. L'articolo 28, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065 obbliga i fornitori di piattaforme online accessibili ai minori ad adottare misure adeguate e

¹ Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali).

proporzionate per garantire un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori sul loro servizio. A norma dell'articolo 34 e dell'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2022/2065, i prestatori di servizi designati come piattaforme online di dimensioni molto grandi o motori di ricerca online di dimensioni molto grandi sono inoltre tenuti a valutare e attenuare i rischi effettivi o prevedibili che il loro servizio può comportare per la protezione dei minori, i diritti dei minori e il benessere mentale e fisico dell'utente. Infine l'articolo 44, paragrafo 1, lettera j), del regolamento (UE) 2022/2065 consente alla Commissione di sostenere e promuovere lo sviluppo e l'attuazione di norme volontarie mirate per la protezione dei minori online. Sebbene non siano ancora state elaborate norme di questo tipo, esse potrebbero includere norme tecniche per la garanzia dell'età, compresa la verifica dell'età.

- (3) Considerata l'importanza della protezione dei minori online e conformemente all'articolo 28, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2022/2065, la Commissione ha adottato orientamenti che stabiliscono le misure che a suo avviso i fornitori di piattaforme online accessibili ai minori dovrebbero adottare per garantire un livello elevato di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori online e che aiutano i fornitori di piattaforme online a conformarsi all'articolo 28, paragrafo 1, di tale regolamento ("orientamenti")². Tali misure prevedono, tra l'altro, di rendere gli account dei minori più privati per impostazione predefinita e di impedire che account sconosciuti contattino i minori, di modificare i sistemi di raccomandazione per ridurre al minimo il rischio che i minori si imbattano in contenuti illegali o dannosi, di disabilitare per impostazione predefinita le caratteristiche che contribuiscono a un uso eccessivo, di mettere in atto misure di garanzia per i chatbot di IA integrati nelle piattaforme online e di migliorare gli strumenti di moderazione e segnalazione.
- (4) Sebbene né il regolamento (UE) 2022/2065 né gli orientamenti definiscano quali siano i contenuti illegali o dannosi per i minori sulle piattaforme online, né prescrivano requisiti specifici di età minima, gli orientamenti stabiliscono misure chiare che, secondo la Commissione, i fornitori di piattaforme online accessibili ai minori dovrebbero adottare ai fini della garanzia dell'età, in base alle quali i fornitori di piattaforme ad alto rischio, come le piattaforme pornografiche o di gioco d'azzardo, dovrebbero mettere in atto metodi di verifica dell'età. La Commissione ritiene inoltre che i fornitori di piattaforme online accessibili ai minori dovrebbero predisporre metodi di verifica dell'età qualora la normativa dell'Unione o nazionale, conformemente al diritto dell'Unione, prescriva l'obbligo di un'età minima per accedere a determinati prodotti o servizi offerti e/o visualizzati in qualsiasi modo su una piattaforma online, comprese alcune categorie specificamente definite di servizi online dei social media. Gli orientamenti spiegano che la verifica dell'età dovrebbe essere considerata adeguata e proporzionata ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 solo se è in linea con i criteri di accuratezza, affidabilità, solidità, non invasività e non discriminazione.
- (5) Inoltre la direttiva 2010/13/UE³, modificata dalla direttiva (UE) 2018/1808⁴, stabilisce obblighi settoriali specifici per i fornitori di piattaforme per la condivisione di video

² COM(2025) 6826 final.

³ Direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 marzo 2010, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) (GU L 95 del 15.4.2010, pag. 1).

⁴ Direttiva (UE) 2018/1808 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 novembre 2018, recante modifica della direttiva 2010/13/UE, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media

per quanto riguarda i contenuti audiovisivi nocivi. Ai sensi di tale direttiva, le piattaforme per la condivisione di video devono includere nei loro termini e nelle loro condizioni norme dell'UE sui contenuti mediatici, comprese quelle volte a proteggere i minori dai contenuti audiovisivi nocivi. I fornitori di piattaforme per la condivisione di video sono inoltre tenuti ad adottare misure adeguate per impedire ai minori di visualizzare tali contenuti audiovisivi nocivi, quali meccanismi per segnalare o indicare i contenuti nocivi, verifica dell'età, controllo parentale e sistemi di classificazione dei contenuti. La valutazione in corso e il prossimo riesame della direttiva 2010/13/UE esamineranno la pertinenza delle norme vigenti e individueranno potenziali carenze nel quadro esistente.

- (6) L'acquis dell'UE in materia di protezione dei consumatori, in particolare la direttiva 2005/29/CE⁵, riconosce inoltre i minori come consumatori vulnerabili che necessitano di una protezione rafforzata. La direttiva 2005/29/CE vieta le pratiche commerciali aggressive e ingannevoli, anche quando sfruttano l'ingenuità o la mancanza di esperienza dei minori. Vieta inoltre di esortare i minori ad acquistare prodotti pubblicizzati o a convincere i genitori ad acquistarli per loro. Come sottolineato nell'agenda dei consumatori 2030⁶ e in preparazione dell'imminente proposta di atto legislativo sull'equità digitale, la Commissione sta valutando se sia necessario fare di più per colmare le restanti lacune nella protezione dei consumatori nell'ambiente digitale, anche per i minori.
- (7) La Commissione ricorda che, nell'ambito della strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori, esistono o sono previste diverse iniziative volte a prevenire e combattere gli abusi sessuali sui minori. In particolare, la proposta di regolamento che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori definirà obblighi per i fornitori di servizi online relativi alla prevenzione e alla lotta contro l'abuso sessuale sui minori e la proposta di rifusione della direttiva 2011/93/UE aggiornerà le norme del quadro di diritto penale per garantire che tutte le forme di abuso sessuale sui minori (compresi l'estorsione sessuale e l'adescamento), anche quando sono agevolate dalle nuove tecnologie, siano effettivamente configurate come reato. Tali misure saranno integrate dal prossimo piano d'azione per la protezione dei minori dalla criminalità, annunciato nella strategia europea di sicurezza interna⁷, che mira a definire una risposta coerente e coordinata alla molteplicità di minacce cui devono far fronte i minori in relazione alla criminalità.
- (8) La Commissione ricorda inoltre che esistono o sono previste diverse iniziative volte a responsabilizzare e sostenere i minori e a garantirne il benessere online. Responsabilizzare e proteggere i minori nel loro ambiente digitale è fondamentale per il pilastro digitale della strategia dell'UE sui diritti dei minori⁸ e per la raccomandazione della Commissione sullo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi integrati di protezione dei minori nell'interesse superiore del minore⁹. La Commissione

audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi), in considerazione dell'evoluzione delle realtà del mercato (GU L 303 del 28.11.2018, pag. 69).

⁵ Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali delle imprese nei confronti dei consumatori nel mercato interno e che modifica la direttiva 84/450/CEE del Consiglio e le direttive 97/7/CE, 98/27/CE e 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sulle pratiche commerciali sleali").

⁶ COM(2025) 848 final.

⁷ COM(2025) 148 final.

⁸ COM(2021) 142 final.

⁹ C(2024) 2680 final.

intrattiene inoltre da tempo un dialogo multipartecipativo nell'ambito della nuova strategia europea per un'internet migliore per i ragazzi¹⁰ attraverso i centri cofinanziati dell'UE per un'internet più sicura. Tali centri, insieme alla piattaforma online "Better Internet for Kids", costituiscono il polo dell'UE per la sicurezza dei minori online e attuano le politiche dell'UE in materia di sicurezza dei minori online a livello europeo e nazionale. A ciò si aggiunge il piano d'azione contro il bullismo online¹¹, che si concentra sui minori e sui giovani vulnerabili e stabilisce, tra l'altro, un'interpretazione comune a livello dell'UE del bullismo online, migliorando l'alfabetizzazione digitale, i meccanismi di segnalazione e il sostegno alle vittime. Inoltre il rafforzamento delle competenze digitali, compresa l'alfabetizzazione digitale, rimane una priorità fondamentale per la Commissione, perseguita attraverso l'attuazione del piano d'azione per l'istruzione digitale (2021-2027)¹² e della prossima tabella di marcia per il 2030 sul futuro dell'istruzione e delle competenze digitali. La Commissione avvierà inoltre un'indagine a livello dell'UE sugli impatti più ampi dei social media sulla salute mentale e sul benessere al fine di alimentare un dibattito basato su dati concreti in merito alla protezione dei minori online. L'implementazione di soluzioni di verifica dell'età dovrebbe essere accompagnata da comunicazioni chiare, accessibili e adeguate all'età ai cittadini, in particolare ai minori, ai giovani, ai genitori e agli educatori.

- (9) A livello internazionale, la Commissione intrattiene regolarmente un dialogo con i partner internazionali in materia di protezione dei minori. Con il commissario australiano per la sicurezza elettronica e con l'autorità di regolamentazione del Regno Unito per i servizi di telecomunicazione (Ofcom), che sono autorità di regolamentazione di primo piano nel settore della sicurezza online, sono in vigore accordi di cooperazione operativa che prevedono un impegno regolare sul tema della protezione dei minori, anche per quanto riguarda i mezzi tecnici per verificare l'età in modo efficace.
- (10) A livello di Stati membri, diversi stanno adottando o valutando di adottare misure nazionali per ridurre l'accesso dei minori a determinati servizi della società dell'informazione, il che richiederebbe soluzioni di verifica dell'età che tutelino la vita privata.
- (11) Per tutti questi motivi, disporre nell'Unione di metodi di verifica dell'età solidi, efficaci, cibersicuri, che tutelino la vita privata e siano conformi alle norme in materia di protezione dei dati è fondamentale per garantire il rispetto del regolamento (UE) 2022/2065 e, più in particolare, per proteggere i minori online. Per proteggere i minori dagli effetti negativi sul loro benessere mentale e fisico, nonché dall'esposizione a contenuti illegali e nocivi, sono essenziali misure tecniche di salvaguardia. Dato che i minori meritano una protezione speciale, è fondamentale che l'applicazione dei metodi di verifica dell'età sia adeguata e proporzionata e comprenda solide garanzie di sicurezza e caratteristiche di tutela della vita privata per prevenire la raccolta non necessaria di dati, l'accesso non autorizzato o l'uso improprio di informazioni personali. Per evitare la frammentazione del mercato interno, è inoltre necessaria una soluzione armonizzata a livello europeo. Ciò è importante non solo per i minori, ma anche per garantire che ogni cittadino dell'UE abbia accesso a tali tecnologie, incoraggiare l'adozione di metodi di verifica dell'età e assicurare che almeno uno di tali metodi sia disponibile sul mercato conformemente ai criteri stabiliti negli orientamenti. La Commissione agevola lo sviluppo, negli Stati membri, di soluzioni

¹⁰ COM(2022) 202 final.

¹¹ COM(2026) 71 final.

¹² COM(2020) 624 final.

dell'UE di verifica dell'età armonizzate, che tutelino la vita privata, siano cibersicure, conformi alle norme in materia di protezione dei dati e solide, attraverso un progetto che consiste in specifiche tecniche allineate a quelle dei portafogli europei di identità digitale e un'implementazione open source di tali soluzioni come app mobile che può essere personalizzata in funzione dei contesti nazionali.

- (12) Per tutelare la vita privata, i metodi di verifica dell'età dovrebbero almeno prevedere la divulgazione selettiva di informazioni alla parte facente affidamento sulla certificazione e limitare le informazioni, per impostazione predefinita, a una risposta di tipo vero/falso per quanto riguarda le informazioni relative all'età richieste dalla parte facente affidamento sulla certificazione, senza fornire ulteriori informazioni sul cittadino. Al fine di proteggere i cittadini dai rischi per la vita privata e per la protezione dei dati, tra cui il tracciamento della loro attività online, tali metodi dovrebbero inoltre comprendere garanzie tecniche tra cui l'uso di dimostrazioni a conoscenza zero. La Commissione ricorda inoltre che, in linea con l'articolo 28, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/2065, un fornitore di una piattaforma online dovrebbe trattare solo gli attributi relativi all'età che sono strettamente necessari per la finalità specifica, e la garanzia dell'età non dovrebbe essere utilizzata per offrire ai fornitori mezzi aggiuntivi per l'identificazione, la localizzazione, la profilazione o il tracciamento delle persone fisiche.
- (13) Le soluzioni dell'UE di verifica dell'età basate sul progetto consentono ai cittadini dell'UE di dimostrare che hanno superato una determinata età (ad esempio 15 o 18 anni), rispettando nel contempo i più elevati standard di tutela della vita privata. Le soluzioni dell'UE di verifica dell'età utilizzeranno tecnologie all'avanguardia e impediranno il tracciamento dell'identità. Avranno il solo scopo di confermare che un utente abbia superato una determinata età, senza rivelare altre informazioni personali al fornitore affidabile di attestati comprovanti l'età o al servizio della società dell'informazione. L'identità e le attività online dell'utente saranno protette dalla divulgazione durante l'intero processo.
- (14) Il progetto è pubblicato come open source, in modo che gli Stati membri e gli operatori del mercato possano adottarlo e svilupparlo ulteriormente in soluzioni dell'UE di verifica dell'età adattate alle loro esigenze. La pubblicazione open source del progetto garantisce la revisione e il controllo pubblici del codice e contribuisce alla trasparenza e alla fiducia. Per i test end-to-end e l'implementazione del progetto e delle soluzioni basate su di esso, la Commissione sta lavorando a stretto contatto con gli Stati membri, le piattaforme online e gli utenti finali. Diversi Stati membri prevedono di rendere disponibile una funzionalità di verifica dell'età nell'ambito dei loro portafogli europei di identità digitale¹³. Il regolamento (UE) n. 910/2014¹⁴ impone a ogni Stato membro di fornire almeno un portafoglio europeo di identità digitale, su base volontaria e a titolo gratuito, alle persone fisiche che vi risiedono conformemente al diritto dell'Unione o nazionale. I portafogli europei di identità digitale forniscono agli utenti mezzi sicuri e che tutelano la vita privata per identificarsi e autenticarsi e conservare e condividere, sotto il proprio esclusivo controllo, dati di identificazione personale e attestati elettronici di attributi con parti facenti affidamento sulla

¹³ Regolamento (UE) 2024/1183 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) n. 910/2014 per quanto riguarda l'istituzione del quadro europeo relativo a un'identità digitale.

¹⁴ Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE.

certificazione pubbliche e private in tutta l'Unione. Tali attestati elettronici di attributi forniscono attestati in forma elettronica che consentono di autenticare attributi, come l'età, e di conservarli e condividerli tramite i portafogli europei di identità digitale.

- (15) Nei prossimi mesi alcuni Stati membri immetteranno sul mercato le loro prime soluzioni dell'UE di verifica dell'età personalizzate a livello nazionale. Per garantire che tutti i cittadini dell'UE abbiano accesso a una soluzione di verifica dell'età solida e che tuteli la vita privata, e che sul mercato sia disponibile almeno un metodo di verifica dell'età conformemente ai criteri stabiliti negli orientamenti, gli Stati membri dovrebbero agevolare l'efficace diffusione di soluzioni dell'UE di verifica dell'età basate sul progetto dell'UE.
- (16) Per rafforzare la fiducia del pubblico e garantire l'adozione diffusa di soluzioni dell'UE di verifica dell'età, è indispensabile che la responsabilità di fornire tali servizi ai minori sia affidata solo a fornitori affidabili e rigorosamente controllati, pienamente conformi agli elevati standard stabiliti nel regime dell'UE di verifica dell'età. Tale approccio non solo tutela i giovani utenti, ma rafforza anche l'integrità del mercato unico digitale, in linea con il nostro impegno comune a favore della protezione dei minori, della sicurezza dei dati e dell'inclusione digitale. Difendendo questi principi, promuoviamo un ambiente digitale più sicuro e affidabile, che ottiene la fiducia dei cittadini, delle imprese e degli Stati membri. I fornitori di soluzioni dell'UE di verifica dell'età e di attestati comprovanti l'età dovrebbero pertanto adottare misure tecniche, operative e organizzative adeguate e proporzionate del tipo di cui all'articolo 21 della direttiva (UE) 2022/2555¹⁵. La fiducia negli attestati comprovanti l'età condivisi attraverso soluzioni dell'UE di verifica dell'età è instaurata attraverso l'istituzione di un regime dell'UE di verifica dell'età per gli attestati di tali attributi. Un elenco dell'UE di fornitori affidabili di attestati comprovanti l'età sarà consultabile dai fornitori di piattaforme online e da altre parti interessate al fine di verificare che l'attestato comprovante l'età di un utente sia stato rilasciato da un fornitore incluso nell'elenco.
- (17) Un elenco dell'UE di soluzioni affidabili svolge una funzione complementare, consentendo l'individuazione delle soluzioni di verifica dell'età che sono state riconosciute conformi al regime dell'UE di verifica dell'età.
- (18) Per essere registrati negli elenchi gestiti dalla Commissione, i fornitori di attestati comprovanti l'età e di soluzioni di verifica dell'età dovrebbero rispettare i requisiti stabiliti nel regime dell'UE di verifica dell'età, nel regolamento (UE) n. 910/2014, nel regolamento di esecuzione (UE) 2025/2160 della Commissione¹⁶ e nella direttiva (UE) 2022/2555¹⁷. La Commissione verificherà che tali requisiti siano continuamente rispettati. Qualora i fornitori non rispettino tali standard elevati, la Commissione provvederà affinché siano rimossi dagli elenchi.

¹⁵ Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2).

¹⁶ Regolamento di esecuzione (UE) 2025/2160 della Commissione, del 27 ottobre 2025, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme, le specifiche e le procedure di riferimento per la gestione dei rischi connessi alla prestazione di servizi fiduciari non qualificati.

¹⁷ Direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2).

- (19) Sulla base del regime dell'UE di verifica dell'età, la Commissione metterà a disposizione del pubblico sia l'elenco dell'UE di fornitori affidabili di attestati comprovanti l'età sia l'elenco dell'UE di soluzioni affidabili per garantire che sia posta in essere l'infrastruttura fiduciaria a livello dell'UE a sostegno delle soluzioni dell'UE di verifica dell'età. La Commissione includerà inoltre informazioni che indichino se le soluzioni offerte dai fornitori inclusi nell'elenco dell'UE di fornitori affidabili di attestati comprovanti l'età sono conformi ai criteri di efficacia di cui alla sezione 6.1.4 degli orientamenti, vale a dire accuratezza, affidabilità, solidità, non invasività e non discriminazione.
- (20) Il regime dell'UE di verifica dell'età consentirà di includere soggetti pubblici e privati, compresi Stati membri, fondazioni e consorzi europei e altre organizzazioni pubbliche o private, nell'elenco dell'UE di fornitori affidabili di attestati comprovanti l'età e nell'elenco dell'UE di soluzioni affidabili.
- (21) Con l'aumento a livello nazionale della domanda da parte dei cittadini di soluzioni digitali affidabili, cibersicure, che tutelino la vita privata e siano conformi alle norme in materia di protezione dei dati, sempre più spesso gli Stati membri adottano, o valutano di adottare, misure nazionali volte a limitare l'accesso dei minori alle piattaforme online, spesso in combinazione con obblighi specifici di verifica dell'età per rendere tali misure efficaci nella pratica. Il regolamento (UE) 2022/2065 mira a ravvicinare le misure nazionali di regolamentazione a livello dell'Unione in materia di obblighi per i prestatori di servizi intermediari al fine di evitare la frammentazione del mercato interno, porvi fine e garantire la certezza del diritto. Dato che armonizza pienamente le norme applicabili ai servizi intermediari nel mercato interno con l'obiettivo di garantire un ambiente online sicuro, prevedibile e affidabile, anche per assicurare un elevato livello di tutela della vita privata, di sicurezza e di protezione dei minori a norma del suo articolo 28, paragrafo 1, il regolamento (UE) 2022/2065 non preclude la possibilità di applicare altre normative nazionali applicabili ai prestatori di servizi intermediari, in conformità del diritto dell'Unione, compresa la direttiva 2000/31/CE, in particolare l'articolo 3, qualora le disposizioni del diritto nazionale perseguano legittimi obiettivi di interesse pubblico diversi da quelli perseguiti dal tale regolamento. Come indicato negli orientamenti, gli Stati membri possono introdurre normative nazionali che, conformemente al diritto dell'Unione, prescrivano un'età minima per accedere a determinati prodotti o servizi offerti e/o visualizzati in qualsiasi modo su una piattaforma online. Tali misure nazionali non possono tuttavia imporre obblighi aggiuntivi alle piattaforme online, compresi obblighi di verifica dell'età, poiché ciò comprometterebbe l'effetto di piena armonizzazione del regolamento (UE) 2022/2065, dal momento che gli obiettivi di tali misure si sovrapporrebbero a quelli già perseguiti dal suddetto regolamento.
- (22) Qualora gli Stati membri prendano in considerazione l'introduzione di misure nazionali per limitare l'accesso dei minori alle piattaforme online, la Commissione ricorda loro l'obbligo di notifica a norma della direttiva (UE) 2015/1535¹⁸, concernente qualsiasi progetto di regola tecnica che possa riguardare regole relative ai servizi della società dell'informazione, quali definite in tale direttiva, al fine di prevenire la creazione di ostacoli nel mercato interno, prima dell'adozione di tali misure. Conformemente a tale direttiva, la notifica di un progetto di regola tecnica ha come effetto l'avvio di un periodo di differimento di tre mesi durante il quale lo Stato

¹⁸ Direttiva (UE) 2015/1535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 settembre 2015, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle regolamentazioni tecniche e delle regole relative ai servizi della società dell'informazione (codificazione).

membro interessato non può adottare il progetto di regola tecnica notificato. Il periodo di differimento può essere prorogato a seconda del tipo di reazione da parte della Commissione o di altri Stati membri.

- (23) Uno scambio informale tra gli Stati membri e i servizi della Commissione nelle prime fasi del processo di elaborazione delle misure nazionali contribuisce all'elaborazione di misure compatibili con il diritto dell'Unione, anche qualora sorgano domande relative all'interazione delle misure nazionali proposte con il regolamento (UE) 2022/2065 e la direttiva 2000/31/CE. Tale scambio dovrebbe avvenire attraverso il dialogo tra lo Stato membro e i servizi della Commissione. Possono avere luogo anche scambi multilaterali attraverso il gruppo di esperti sui servizi digitali¹⁹. Al fine di garantire un approccio coerente e armonizzato nell'applicazione del regolamento (UE) 2022/2065 per quanto riguarda tali aspetti, i coordinatori dei servizi digitali ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 potrebbero sottoporre questioni di questo tipo all'attenzione del comitato europeo per i servizi digitali ai sensi del medesimo regolamento.
- (24) Secondo la giurisprudenza consolidata della Corte di giustizia dell'Unione europea, l'inosservanza dell'obbligo di notifica è considerata un vizio procedurale che rende la misura, se adottata, inopponibile ai singoli nei procedimenti giudiziari nazionali²⁰. Analogamente, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha chiarito che una regola tecnica notificata adottata senza rispettare il periodo di differimento deve essere dichiarata dai giudici nazionali inopponibile ai singoli²¹. Inoltre, qualora le misure nazionali non siano compatibili con il diritto dell'Unione, compresi il regolamento (UE) 2022/2065 e la direttiva 2000/31/CE, la Commissione ha il diritto di avviare procedure di infrazione conformemente all'articolo 258 TFUE, anche in relazione ai progetti di misure notificati. L'assenza di una reazione da parte della Commissione a una notifica non incide sulla possibilità per la Commissione di adottare una decisione o intraprendere un'azione a norma del diritto dell'Unione, né riduce tale possibilità.
- (25) Al fine di trovare soluzioni a livello dell'Unione per una migliore protezione dei minori online, la Commissione ha istituito un panel speciale sulla sicurezza dei minori online incaricato di elaborare raccomandazioni per la presidente della Commissione sull'approccio migliore da adottare a livello dell'Unione in materia di sicurezza dei minori online e di possibili limiti di età per i social media e altri servizi online in Europa. La relazione di tale panel speciale sulla sicurezza dei minori online è prevista per l'estate 2026.
- (26) Data l'urgenza della questione, la presente raccomandazione persegue un duplice obiettivo. In primo luogo, essa mira a garantire che tutti i cittadini dell'UE abbiano accesso a una soluzione di verifica dell'età solida, affidabile, interoperabile, cibersicura, che tuteli la vita privata e sia conforme alle norme in materia di protezione dei dati. In secondo luogo, la presente raccomandazione mira a sostenere il corretto funzionamento del mercato interno promuovendo norme coerenti ed evitando la frammentazione tra gli Stati membri dell'UE. A tale riguardo la soluzione dell'UE di verifica dell'età rappresenta la soluzione tecnica più efficace attualmente disponibile, che combina l'affidabilità operativa e il pieno rispetto dei diritti fondamentali dei cittadini dell'UE, in particolare i diritti dei minori, il diritto alla vita privata e la

¹⁹ Istituito con decisione della Commissione del 26.1.2023 che istituisce il gruppo di esperti sui servizi digitali e abroga la decisione 2005/752/CE.

²⁰ Causa C-194/94, *CIA Security*.

²¹ Causa C-443/98, *Unilever*.

protezione dei dati personali. La presente raccomandazione intende pertanto sostenerne l'adozione a livello nazionale e garantirne la funzionalità pratica in tutti gli Stati membri,

HA ADOTTATO LA PRESENTE RACCOMANDAZIONE:

SCOPO DELLA RACCOMANDAZIONE

- (1) La presente raccomandazione mira a garantire che tutti i cittadini dell'UE abbiano accesso entro la fine del 2026 a tecnologie digitali comprovanti l'età che rafforzano la tutela della vita privata, basate sui più alti standard in materia di protezione dei dati e della vita privata, a norma della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del regolamento (UE) 2016/679, e che includono il rispetto dei diritti dei minori.
- (2) A tal fine la presente raccomandazione specifica le azioni necessarie a livello degli Stati membri, garantendo nel contempo l'interoperabilità tra gli Stati membri in vista del buon funzionamento del mercato interno. Tali azioni hanno lo scopo di consentire agli Stati membri di:
 - (a) agevolare l'efficace diffusione di soluzioni dell'UE di verifica dell'età e il rilascio di attestati comprovanti l'età sulla base del progetto di verifica dell'età dell'UE; e
 - (b) sostenere la rapida istituzione del regime dell'UE di verifica dell'età, che consenta ai servizi della società dell'informazione di accertare la validità degli attestati comprovanti l'età.
- (3) La presente raccomandazione definisce infine gli elementi chiave della governance a livello dell'UE per consentire l'ampia disponibilità di soluzioni dell'UE di verifica dell'età affidabili, interoperabili e che tutelano la vita privata, offerte come applicazione autonoma o integrate in un portafoglio europeo di identità digitale.

DEFINIZIONI

- (4) Ai fini della presente raccomandazione si applicano le definizioni seguenti:
 - (a) "minore": persona fisica di età inferiore ai 18 anni;
 - (b) "piattaforma online": una piattaforma online quale definita all'articolo 3, lettera i), del regolamento (UE) 2022/2065;
 - (c) "servizio della società dell'informazione": un servizio quale definito all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), della direttiva (UE) 2015/1535;
 - (d) "garanzia dell'età": l'insieme dei metodi utilizzati per determinare, stimare o verificare l'età o la fascia di età di una persona fisica con livelli di confidenza variabili, che comprende l'autodichiarazione, la stima dell'età e la verifica dell'età;
 - (e) "verifica dell'età": un metodo di garanzia dell'età che si basa su mezzi di identificazione elettronica per determinare se un utente raggiunge una determinata soglia di età;
 - (f) "portafoglio europeo di identità digitale": i mezzi di identificazione elettronica definiti all'articolo 3, paragrafo 42, del regolamento (UE) n. 910/2014;
 - (g) "progetto dell'UE di verifica dell'età": una specifica tecnica pubblicamente disponibile per la verifica dell'età, come quella che sarà inclusa nel regime dell'UE di verifica dell'età sviluppato dalla Commissione, che comprende

l'architettura tecnica, i protocolli, le interfacce e l'implementazione open source di riferimento;

- (h) "soluzione dell'UE di verifica dell'età": qualsiasi applicazione o servizio che implementa il regime dell'UE di verifica dell'età fornito dalla Commissione, da uno Stato membro o da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato, offerti come applicazione autonoma o integrati in un portafoglio europeo di identità digitale, che consentono agli utenti di comprovare il raggiungimento di una determinata soglia di età;
- (i) "attestato comprovante l'età": un attestato elettronico di attributi, ai sensi dell'articolo 3, punto 44, del regolamento (UE) n. 910/2014, definito nel regime per gli attestati di attributi creato conformemente all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1569, che consente di autenticare il fatto che il suo titolare supera una determinata soglia di età;
- (j) "fornitore di attestati comprovanti l'età": un prestatore di servizi fiduciari ai sensi dell'articolo 3, punto 19, del regolamento (UE) n. 910/2014 che rilascia attestati comprovanti l'età;
- (k) "elenco dell'UE di fornitori affidabili di attestati comprovanti l'età": l'elenco dei fornitori di attestati comprovanti l'età, istituito e mantenuto dalla Commissione, che comprende i fornitori di soluzioni dell'UE di verifica dell'età e che può includere anche i fornitori dell'elenco nazionale di fiducia istituito a norma dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 910/2014;
- (l) "elenco dell'UE di soluzioni affidabili": l'elenco, istituito e mantenuto dalla Commissione, delle entità di fiducia che possono rilasciare attestati delle soluzioni di verifica dell'età conformemente al regime dell'UE di verifica dell'età;
- (m) "attestato della soluzione di verifica dell'età": un attestato elettronico di attributi che consente a una parte facente affidamento sulla certificazione di verificare che una soluzione di verifica dell'età sia una soluzione dell'UE di verifica dell'età affidabile, ossia una soluzione creata a norma dell'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) n. 1569/2025 conforme al regime dell'UE di verifica dell'età;
- (n) "regime dell'UE di verifica dell'età": un insieme di regole applicabili agli attestati di attributi per l'attestato della soluzione di verifica dell'età e l'attestato comprovante l'età, che è conforme all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1569.

Raccomandazioni sul quadro di riferimento comune per l'approccio dell'UE alla verifica dell'età

- (5) Per garantire che i cittadini dell'UE abbiano accesso alla verifica dell'età in tutta l'UE, in linea con il quadro di riferimento comune stabilito nel progetto dell'UE di verifica dell'età, la Commissione raccomanda agli Stati membri di mettere a disposizione, entro il 31 dicembre 2026, una soluzione dell'UE di verifica dell'età integrata nei portafogli europei di identità digitale e/o fornita come applicazione autonoma. A tal fine si raccomanda agli Stati membri di:
 - (a) presentare alla Commissione, entro il 30 giugno 2026, un piano di attuazione per illustrare in che modo intendono mettere a disposizione una soluzione dell'UE di verifica dell'età entro il 31 dicembre 2026. Tale piano dovrebbe

- definire le diverse fasi del processo, compresa la comunicazione con il pubblico e il dialogo con i ricercatori e i rappresentanti delle organizzazioni della società civile con competenze pertinenti;
- (b) lo scambio di informazioni con altri Stati membri e con la Commissione sui progressi compiuti nella messa a disposizione di una soluzione dell'UE di verifica dell'età e l'esame di soluzioni comuni di verifica dell'età che consolidino gli sforzi e garantiscano un uso più efficiente delle risorse.
- (6) La Commissione raccomanda ai coordinatori dei servizi digitali ai sensi del regolamento (UE) 2022/2065 di discutere l'attuazione a livello nazionale della soluzione dell'UE di verifica dell'età, compreso il piano di attuazione, con il comitato europeo per i servizi digitali. Ove opportuno gli Stati membri possono discutere la questione anche in seno al gruppo di cooperazione per l'identità digitale.
- (7) Si raccomanda agli Stati membri di cooperare strettamente con la Commissione nella definizione di un regime dell'UE di verifica dell'età, che consisterà in un insieme di requisiti relativi al modello di fiducia e alla governance e di requisiti che i fornitori di attestati comprovanti l'età e di soluzioni di verifica dell'età devono soddisfare, conformemente all'articolo 8 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1569.
- (8) I soggetti dovrebbero soddisfare i requisiti del regime dell'UE di verifica dell'età prima che le loro soluzioni e i loro fornitori di attestati comprovanti l'età possano essere aggiunti rispettivamente all'elenco di soluzioni affidabili dell'UE e all'elenco di fiducia dell'UE di fornitori di attestati comprovanti l'età. A tal fine la Commissione raccomanda agli Stati membri di cooperare, ove opportuno, con:
- (a) i coordinatori dei servizi digitali nell'ambito del comitato europeo per i servizi digitali, quale principale quadro di cooperazione sui servizi digitali, che possono coordinare la loro azione con le autorità competenti, quali le autorità per la protezione dei dati o le autorità per i media;
 - (b) il gruppo di cooperazione per l'identità digitale europea istituito a norma dell'articolo 46 sexies del regolamento (UE) n. 910/2014, per garantire che il regime dell'UE di verifica dell'età rimanga coerente con il quadro europeo relativo a un'identità digitale, in particolare per quanto riguarda i livelli di garanzia, l'interoperabilità degli elenchi di fiducia e il riconoscimento reciproco tra gli Stati membri;
 - (c) i ricercatori e i rappresentanti delle organizzazioni della società civile con competenze in materia di verifica dell'età, cibersicurezza o protezione dei dati e tutela della vita privata.
- (9) Il regime dell'UE di verifica dell'età consentirà di includere soggetti pubblici e privati, compresi Stati membri, fondazioni e consorzi europei e altre organizzazioni pubbliche o private, nell'elenco di fiducia dell'UE di fornitori di attestati comprovanti l'età e nell'elenco di soluzioni affidabili dell'UE.
- (10) Per facilitare l'armonizzazione nel mercato interno, gli Stati membri sono incoraggiati a:
- (a) istituire regimi per gli attestati comprovanti l'età in conformità del regime dell'UE di verifica dell'età;
 - (b) imporre l'uso di metodi di verifica dell'età conformi al regime dell'UE di verifica dell'età.

Raccomandazioni sulle leggi nazionali relative alla verifica dell'età

- (11) La Commissione raccomanda che, prima della notifica formale alla Commissione a norma della direttiva (UE) 2015/1535, gli Stati membri collaborino con i servizi della Commissione nella fase più precoce possibile dell'elaborazione di qualsiasi misura nazionale relativa a tali questioni.
- (12) Per facilitare lo scambio di informazioni tra gli Stati membri, è possibile convocare riunioni ad hoc dei pertinenti gruppi di esperti, come il gruppo di esperti sui servizi digitali ai sensi della decisione della Commissione del 26.1.2023 che istituisce il gruppo di esperti sui servizi digitali e abroga la decisione 2005/752/CE. Tali scambi precoci sono essenziali per garantire che le misure nazionali siano compatibili con il diritto dell'Unione fin dall'inizio, in particolare con il regolamento (UE) 2022/2065 e la direttiva 2000/31/CE.

Fatto a Bruxelles, il 29.4.2026

Per la Commissione
Henna Virkkunen
Vicepresidente esecutiva

